LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che il D. L.gs 18.8.2000 n. 267 T.U.E.L. con l'art. 151 prevede, fra l'altro, che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali.

Che la legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) con l'art. 1 comma 169 prevede, fra l'altro, che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 20.12.2007, ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2008 per gli Enti Locali al 31 marzo 2008.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 20.3.2008, ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2008 per gli Enti Locali, al 31 maggio 2008.

Che ai sensi dell' art. 42 lett. f) del D. L.gs 18.8.2000 n. 267 la determinazione delle aliquote dei tributi nonché delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non rientra nella competenza del Consiglio Comunale bensì dell'Organo Esecutivo.

La legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) con l'art. 1 - comma 184 lett. a) – ha previsto, fra l'altro, che nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007. La Legge Finanziaria 2008 con l' art. 1, comma 166, ha previsto che all' articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: lettera a), dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008». In altri termini anche per il 2008 resta invariato il regime di applicazione della T.A.R.S.U. già in vigore nei precedenti anni.

Che con provvedimento C.C. n. 32 del 30.3.1999, di cui la S.P.C. ha preso atto nella seduta del 14.4.1999 n. 1132, è stato approvato il regolamento per l' applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti solidi Urbani. L'art. 9, della predetta norma regolamentare, prevede la concessione delle agevolazioni tariffarie con oneri a carico del Comune e l'art. 11, prevede, che il costo dello spazzamento da dedurre dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana è fissato nella misura del 15%.

Il D.L. 31.12.2007 n. 248, convertito nella L. 28.2.2008 n. 31, meglio noto come "decreto milleproroghe" con l'art. 33/bis in merito al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche ha previsto che, a decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all' articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli enti, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica,

sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Con provvedimento di Consiglio Comunale n. 16 del 26 aprile 2007 si era già provveduto a modificare il Regolamento per l' applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani prevedendo una specifica classe di contribuente, in aggiunta a quelle già previste, per le scuole considerata la tipicità delle stesse in modo da non sottrarre risorse alla formazione della popolazione scolastica locale. La nuova normativa ridimensiona, diminuendo, notevolmente ed ulteriormente il gettito della T.A.R.S.U. per tale casistica, a fronte di somme che erano legittimamente, rivenienti da consolidate interpretazioni giurisprudenziali, iscritte a bilancio.

Questo ente applica la T.A.R.S.U. La vigente normativa, D. L.gs 15.11.93 n. 507 art. 61, prevede che il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50% del costo di esercizio in quanto questo Comune non è dissestato né strutturalmente deficitario economicamente.

Il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni, prevede che nel medio periodo il costo del servizio smaltimento e rifiuti solidi urbani dovrà essere coperto al 100% con i proventi inerenti lo stesso servizio. Detto concetto della copertura dei costi con i proventi del servizio smaltimento rifiuti è stato anche riconfermato dal D. L.gs 3.4.2006 n. 152, norme in materia ambientale art 238, dove é specificato che dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.

Che il 12 dicembre 2007 è stato formalmente costituito, mediante la sottoscrizione della relativa Convenzione, l' Autorità di gestione dell' Ambito Territoriale Ottimale BA/4.

Che il 12 dicembre 2007 è stato formalmente costituito, mediante la sottoscrizione della relativa Convenzione, l' Autorità di gestione dell' Ambito Territoriale Ottimale BA/4.

Tutto ciò premesso la situazione economica del servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani del Bilancio di Previsione 2008, ai fini dell'indice di copertura del servizio è la seguente:

- € 8.060.000,00=	Intervento 1.09.05.03/8090.01 Servizio smaltimento rifiuti - Prestazioni di Servizi - Canone appalto servizio smaltimento rifiuti solidi urbani,
- € 35.000,00=	Intervento 1.09.05.05//8110.02 – Quota trasferimento per quota finanziamento autorità bacino BA/4 gestione rifiuti solidi urbani;
€ 8.095.000,00=	Totale

Detraendo l'onere dello spazzamento stradale, ai sensi di regolamento pari al 15%, si ha un costo dell'intero servizio rideterminato in € 6.880.750,00=

In entrata la risorsa 1.02.0070 Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani prevede un introito complessivo di € 6.200.000, (derivanti anche dalla verifica degli immobili soggetti al tributo a seguito dell'estensione della città e del servizio di nettezza urbana) che tiene conto dell' incremento del 15 % (quindici per cento) delle tariffe precedentemente in vigore. Considerando, altresì che, l'importo delle agevolazioni tariffarie e quanto altro attiene al servizio assicurano una copertura oltre il 50% del costo complessivo dello stesso.

In termini reali ed effettivi il provento della T.A.R.S.U. copre il 76,59 % del costo complessivo del servizio, per gli importi innanzi evidenziati.

Che la gestione dell'esercizio finanziario 2008 comporta nuove e/o maggiori spese. La crescita demografica ed urbana della città comporta una maggiore erogazione di servizi quali il verde e le strade nonché per potenziare le varie strutture comunali. Si è incrementata la spesa per l'assistenza alle classi più deboli nel settore sociale e previdenziale. Il tutto in considerazione del piano dei costi alla base del bilancio di previsione 2008 in atti che evidenzia riduzione, in termini reali, dei trasferimenti statali per il finanziamento del

bilancio 2008. Con provvedimento Giunta Comunale sono in corso di approvazione gli schemi della Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio Pluriennale 2008/2010, e del Bilancio di Previsione 2008.

Specificato che con provvedimento Giunta Comunale n. 37 del 27.4.2007 furono deliberate le tariffe per la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni, che le stesse sono tuttora in vigore, come segue:

A - Abitazioni private	€/mq.	1.78
B - Esercizi commerciali e negoziali in genere	€/mq.	3.55
C - Uffici commerciali, industriali e simili	€/mq.	3.55
D - Locali adibiti a piccole industrie e laboratori artigiani	€/mq.	1.78
E - Convivenze	€/mq.	1.78
F - Locali di divertimento, sale da ballo, circoli,	€/mq.	5.28
G - Alimentari	€/mq.	3.55
H - Uffici Pubblici	€/mq.	3.55
I - Edicole e chioschi	€/mq.	3.55
H - Edifici pubblici	€/mq.	3.55
L - Studi Professionali	€/mq.	3.55
M - Cinema, teatri, Bar, Ristoranti, Trattorie	€/mq.	4.41
N - Alberghi, locande, pensioni, camere mobiliate	€/mq.	3.55
O – Scuole statali di ogni ordine e grado, anche facenti capo all'Amministrazione Provinciale di Bari, site nel Comune di Altamura.	€/mq.	1.00
P – Scuole private paritarie e legalmente riconosciute di ogni ordine e grado	€/mq.	1.00

Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e prestazioni.

Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

Che con provvedimento G.C. n. 108 del 29.3.2001, esecutivo, sono state ridotte, con decorrenza 2001, le tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti solidi urbani, stabilite nella deliberazione C.C. n. 34 del 30.3.1999, del 50% (cinquanta per cento) per gli esercizi commerciali, industriali ed artigianali purché dimostrino con idonea documentazione, contratto e fatture, di smaltire i rifiuti a proprie spese.

Che con provvedimento G.C. 432 del 24.6.1999, esecutivo, fu determinata la superficie soggetta alla T.A.R.S.U. dei vari esercizi commerciali di macelleria come segue:

- superficie totale delle macellerie detratta la superficie occupata dalle celle frigorifere (art. 4 Regolamento T.A.R.S.U. comma 2. lettera a);
- superficie soggetta alla T.A.R.S.U. calcolata nella misura del 40%;
- superficie esclusa dalla T.A.R.S.U. 60% su cui si producono i rifiuti di materiali a basso rischio soggetti ai sensi del D. L.vo 508/92 ad essere smaltiti separatamente a cura dei macellai;

Ritenuto dover incrementare la generalità delle tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani in vigore nell'anno 2008 di un ulteriore 15% (quindici per cento) ad eccezione della tariffa per le scuole statali che per legge, come innanzi specificato rientrano in regime speciale di contribuzione, anche in considerazione della propensione a produrre rifiuti, per tutto quanto innanzi specificato.

Visto il parere tecnico-contabile ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs 18.8.2000 n. 267 espresso dal Dirigente del II Settore: " si attesta la regolarità tecnico e contabile"

A voti unanimi, resi in forma palese, anche al fine della immediata eseguibilità;

D E L I B E R A

Di determinare, con decorrenza 2008, le tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti solidi urbani, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riprodotti integralmente, come segue:

A - Abitazioni private	€/mq. 2.05
B - Esercizi commerciali e negoziali in genere	€/mq. 4.09
C - Uffici commerciali, industriali e simili	€/mq. 4.09
D - Locali adibiti a piccole industrie e laboratori artigiani	€/mq. 2.05
E - Convivenze	€/mq. 2.05
F - Locali di divertimento, sale da ballo, circoli,	€/mq. 6.08
G - Alimentari	€/mq. 4.09
H - Uffici Pubblici	€/mq. 4.09
I - Edicole e chioschi	€/mq. 4.09
H - Edifici pubblici	€/mq. 4.09
L - Studi Professionali	€/mq. 4.09
M - Cinema, teatri, Bar, Ristoranti, Trattorie	€/mq. 5.08
N - Alberghi, locande, pensioni, camere mobiliate	€/mq. 4.09
O – Scuole statali di ogni ordine e grado, anche facenti capo all'Amministrazione Provinciale di Bari, site nel Comune di Altamura. (Abolito L. 28.2.2008 n. 31 art. 33/bis)	====
P – Scuole private paritarie e legalmente riconosciute di ogni ordine e grado	€/mq. 1.15

Demandare al Dirigente tutti i provvedimenti connessi e consequenziali.

Dichiarare, con successiva e separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134 comma IV del TUEL approvato con D Lgs 267/00